

(N. 108)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1948

Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione, e concernente modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo.

ONOREVOLI SENATORI. — Le condizioni di instabilità e di disagio in cui versano le industrie produttrici e quelle consumatrici degli alcoli hanno fatto acuire, specialmente in questi ultimi tempi, alcune questioni alle quali è parso urgente dare una soluzione.

In primo luogo si è dovuto rilevare che si è notevolmente sviluppata la distillazione delle frutta, naturalmente di scarto, di cui si è trovata larga disponibilità, e l'alcool così prodotto viene messo in vendita ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello degli alcoli di 1^a categoria, assoggettati ad un maggior onere fiscale, nonchè degli altri alcoli di 2^a categoria ottenuti dalla distillazione del vino e dei cascami della vinificazione.

Inoltre sta in fatto che il consumo dell'alcool denaturato per gli usi industriali e per i comuni usi di riscaldamento, ecc., si è grandemente ridotto per l'elevato costo, nonostante che i distillatori di prima categoria, per cercare di facilitare il consumo, abbiano

ribassato notevolmente il prezzo di vendita. A ciò si aggiunga che è già da tempo quasi completamente cessato l'impiego dell'alcool come carburante, per la maggiore disponibilità di carburanti petroliferi economicamente più convenienti. E poichè il consumo dell'alcool denaturato per carburante interessava principalmente le distillerie di 1^a categoria, queste sono venute a trovarsi in disagio.

Stando così le cose, le due categorie di distillatori interessate, superando i propri contrasti, si erano rivolte al Ministero delle finanze, e contemporaneamente a quelli dell'agricoltura, dell'industria e del commercio estero, chiedendo sostanzialmente una riduzione dell'attuale imposta di fabbricazione, la soppressione del diritto erariale sull'alcool di 1^a categoria denaturato, agevolazioni particolari in favore dell'alcool denaturato di 2^a categoria e l'applicazione di un diritto erariale di lire 10.000 per ettanidro sull'alcool di 2^a categoria ricavato dalle frutta.

Successivamente peraltro i produttori di alcool di 2^a categoria da frutta, rilevato che il prezzo della principale materia prima (melasso) dell'alcool di 1^a categoria era disceso da lire 5.000 a lire 3.500 per quintale di saccaromelasso, hanno fatto presente che, derivandone una diminuzione del costo di produzione dell'alcool di 1^a categoria, si sarebbe dovuta attenuare la misura del diritto erariale proposto per l'alcool da frutta.

Esaminate ampiamente tutte le questioni e sentito anche il parere degli altri Ministeri interessati è stato approvato ed adottato il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233, del 6 ottobre 1948, col quale si è cercato di contemperare gli interessi dell'Erario con le ragionevoli esigenze del particolare settore industriale; decreto del quale si chiede oggi la conversione in legge.

* * *

Gli articoli 1 e 2 del provvedimento mantengono invariata l'attuale imposta base di lire 30.000 per ettanidro, cogli abbuoni di fabbricazione vigenti, riproducendo gli articoli 1 e 2 del precedente decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1100. Sebbene possa sembrare superflua la ripetizione integrale di tali articoli, tuttavia la si è ritenuta opportuna per dare una maggiore organicità al provvedimento, il cui testo viene così a disciplinare l'intera materia. Non è sembrato ammissibile addivenire, nelle attuali condizioni del bilancio, ad una qualsiasi riduzione, sia pure lieve, dell'aliquota di imposta, come richiesto dagli interessati, su un genere di carattere così essenzialmente voluttuario come gli spiriti.

L'articolo 3 stabilisce le nuove misure dei diritti erariali sulle varie specie di alcoli, secondo la materia prima distillata.

Attesa la diminuzione del costo della principale materia prima da cui si ricava l'alcool di prima categoria è parso conveniente anche nell'interesse dell'Erario, stante le condizioni del bilancio, di aumentare da lire 25.000 a lire 27.000 il diritto erariale sull'alcool di prima categoria mantenendo un'aliquota lievemente inferiore per l'alcool da sorgo (lire

22.000) che ha un costo di produzione alquanto superiore.

Il diritto erariale, ora stabilito per l'alcool da frutta, sulla proposta degli stessi distillatori, delle contrastanti categorie, è stato fissato per i motivi anzicennati, in lire 7.000.

Con l'articolo 4 si è ridotto da lire 5.000 a lire 1.000 il diritto erariale sull'alcool denaturato di prima categoria in vista della riconosciuta necessità di ridurre il prezzo di tale alcool che, per essere specialmente impiegato in usi industriali, incide notevolmente sui costi di numerosi prodotti.

L'articolo 5, mentre conferma la vigente riduzione dell'aliquota d'imposta per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto, precisa che su tale spirito, quando sia di prima categoria oppure di seconda categoria, ma proveniente da frutta, è dovuto il diritto erariale.

L'articolo 6 stabilisce, secondo principi consueti, il trattamento dei prodotti esistenti, sotto vincolo finanziario, alla data della modificazione del regime fiscale.

Tenuto poi presente che a seguito della notevole riduzione (da lire 5.000 a lire 1.000) del tributo speciale che colpisce l'alcool denaturato di prima categoria, il prezzo dell'alcool denaturato in genere, sia di prima sia di seconda categoria, diminuirà in corrispondenza (e verosimilmente anche in misura maggiore, stante il diminuito costo del melasso) e considerato che detto prezzo per essere basato sul minor costo dell'alcool di prima categoria, risulta sensibilmente inferiore al costo di produzione dell'alcool di seconda categoria, con l'articolo 7 si è accordato a favore dell'alcool denaturato di seconda categoria un premio di denaturazione di lire 4.000 per ettanidro, ripristinando un istituto che ebbe vigore in un passato non lontano per numerosi anni.

Gli articoli 8 a 10 non hanno bisogno di particolari illustrazioni.

Con gli articoli dall'11 al 18, riconoscendosi l'opportunità di favorire maggiormente, anche nell'interesse del settore viti-vinicolo, lo sviluppo di una sana industria del cognac che possa competere con le similari industrie estere, si sono congegnate disposizioni che tendono da un canto ad assicurare la fabbri-

cazione di un ottimo prodotto — accogliendo anche in larga parte le richieste di agevolazione degli interessati — e dall'altro canto a garantire che lo spirito destinato alla produzione del cognac d'invecchiamento non venga distratto in danno dell'Erario per la fabbricazione di liquori.

Per le acquaviti diverse dal cognac d'invecchiamento, provvede l'articolo 19 ad accordare i possibili benefici fiscali.

Con gli articoli da 20 a 25 sono estese alla minuta vendita degli spiriti puri le stesse norme vigenti per la vendita dei liquori, e ciò al fine di salvaguardare meglio gli interessi dell'Erario, quelli degli onesti fabbricanti, nonché dei consumatori, assicurando la legittimità e la genuinità dello spirito venduto al minuto.

Gli articoli 26, 27 e 28 contengono le consuete disposizioni in ordine alle sanzioni penali.

L'articolo 29 contiene piccole varianti all'agevolezza, già prevista in materia di imposta sugli spiriti dalla vigente legislazione, per lo spirito impiegato nell'industria del vermouth. Ciò nell'interesse fiscale e anche allo scopo di ottenere l'osservanza di una norma già in vigore che impone che il vermouth sia fabbricato con adeguata percentuale di vino base.

La seconda parte del provvedimento comprende gli articoli da 30 a 34, che stabiliscono alcune varianti alle disposizioni adottate col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, che ha ripristinato l'imposta di fabbricazione sul benzolo. Tale ripristino fu riconosciuto necessario perchè il benzolo, di cui si è ripresa

la importazione e la fabbricazione, viene miscelato con la benzina, di cui migliora anche il rendimento, e costando meno di questa, mentre viene venduto allo stesso prezzo, procurava notevoli lucri ai rivenditori e danno all'Erario per il minor consumo di benzina soggetta ad imposta. La misura dell'imposta sul benzolo, in lire 2.700 per quintale per quello grezzo, e in lire 3.600 per quello puro o raffinato, fu stabilita col sopracitato decreto tenendo presenti i prezzi allora in atto dei due prodotti. Ma poichè in questi ultimi mesi il prezzo della benzina è aumentato, si è reso di conseguenza necessario l'adeguamento della misura dell'imposta di fabbricazione sul benzolo e della corrispondente sovrimposta di confine, che vengono quindi portate, d'intesa col Ministero dell'industria, a lire 7.600 per quintale di prodotto grezzo e lire 10.100 per quintale di prodotto puro o raffinato.

Sono peraltro mantenute ed allargate le esenzioni da imposta nei riguardi del benzolo impiegato nella fabbricazione di vari prodotti industriali e in usi comunque diversi dalla carburazione.

La terza parte del provvedimento, articoli da 35 a 39, contiene alcune disposizioni comuni alle diverse imposte di fabbricazione per la migliore sistemazione dei relativi servizi.

Il provvedimento è stato emanato con la forma di decreto-legge, stante la sua natura di catenaccio fiscale.

Di esso ora si chiede la conversione in legge, a termini dell'articolo 77, comma 2° della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, contenente modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo.

ALLEGATO.

Decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma 2°, della Costituzione;

Visti i decreti ministeriali in data 8 luglio 1924, che approvano i testi unici di legge per le imposte di fabbricazione, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo presidenziale 7 maggio 1948, n. 464, che stabilisce la imposta di fabbricazione sul benzolo;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad alcune modificazioni al regime fiscale degli alcool e del benzolo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

PARTE I.

IMPOSTA SULL'ALCOOL.

Art. 1.

Misura dell'imposta.

La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 30.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcool metilico, propilico e isopropilico, i quali sono in tutto equiparati all'alcool etilico di 1^a categoria.

Art. 2.

Agli spiriti classificati di 2^a categoria, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge

8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso in sede di liquidazione dell'imposta un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di lire 2.000, per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Nessun abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.

Gli spiriti di 2^a categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore gestite dalle Società cooperative (di cui all'articolo 8 del testo unico di leggi sugli spiriti 8 luglio 1924), godono, con le limitazioni e sotto l'osservanza delle condizioni in detto articolo previste, oltre che dell'abbuono indicato nel primo comma del presente articolo, di un ulteriore abbuono di lire 500.

In sede di rettificazione di spiriti grezzi di 2^a categoria per portarli ad una gradazione non inferiore a quella prescritta di 95°, è concesso l'abbuono dell'imposta sui cali effettivi di rettificazione entro il limite massimo dell'1,5 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a rettificazione.

Art. 3.

Diritto erariale sugli alcool diversi da quelli provenienti dal vino e da cascami della vinificazione.

Sugli alcool di 1^a categoria o considerati tali agli effetti fiscali e sugli spiriti provenienti dalla distillazione delle frutta, è dovuto, oltre l'imposta o sovrimposta di cui al precedente articolo 1, un diritto erariale nelle seguenti misure:

1° per gli alcool di 1^a categoria provenienti da materie prime diverse dal sorgo: lire 27.000 per ettanidro;

2° per l'alcool di 1^a categoria proveniente dal sorgo: lire 22.000 per ettanidro;

3° per lo spirito di 2^a categoria proveniente dalla frutta: lire 7.000 per ettanidro.

Art. 4.

Diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati od a essi parificati.

Per gli alcoli e loro residui che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione o comunque destinati ad essere impiegati, in esenzione d'imposta, in lavorazioni ammesse all'uso degli alcoli denaturati, è mantenuto lo sgravio dell'imposta di fabbricazione ed è stabilito, per gli alcoli di 1^a categoria, o considerati tali agli effetti fiscali, provenienti da qualsiasi materia prima, un diritto erariale nella misura ridotta di lire 1.000, per ogni ettanidro.

In sede di ridistillazione degli spiriti grezzi di 2^a categoria, per portarli ad una gradazione non inferiore a quella prescritta di 90° per essere sottoposti a denaturazione, è concesso l'abbuono dell'imposta sui cali effettivi di lavorazione entro il limite massimo dell'1,5 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a ridistillazione.

Art. 5.

Imposta ridotta per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto.

Per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto l'imposta di fabbricazione è stabilita nelle seguenti misure:

1° per gli spiriti di 1^a categoria per ogni ettanidro lire 8.000;

2° per gli spiriti di 2^a categoria per ogni ettanidro lire 7.400.

Le predette aliquote d'imposta si intendono al netto da qualsiasi abbuono.

Sullo spirito di 1^a categoria e su quello proveniente dalla frutta impiegato nella fabbricazione dell'aceto è dovuto il diritto erariale nelle misure previste nel precedente articolo 3.

Art. 6.

Trattamento fiscale dei prodotti esistenti.

Le misure d'imposta e sovrimposta di cui all'articolo 1, con gli abbuoni eventualmente spettanti, e i diritti erariali dovuti in base al

precedente articolo 3, si applicano agli alcoli gravati d'imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari dei fabbricanti e dei rettificatori di alcoli, nonchè sugli alcoli di provenienza estera che non abbiano ancora assolto il tributo e sui prodotti con essi fabbricati, esistenti alla data predetta in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nei magazzini fiduciari o viaggianti con destinazione a questi magazzini.

Sugli alcoli di produzione nazionale e sui prodotti con essi fabbricati esistenti alla stessa data in magazzini o depositi fiduciari diversi da quelli indicati nella prima parte del precedente comma o viaggianti in cauzione con destinazione ai medesimi magazzini o depositi si applicano pure le misure d'imposta di cui all'articolo 1, con gli abbuoni eventualmente spettanti, ed, ove tuttora dovuti, i diritti erariali previsti per gli alcoli di 1^a categoria.

La riduzione del diritto erariale sugli alcoli di 1^a categoria denaturati, conseguente al disposto del precedente articolo 4, non si applica agli alcoli già denaturati esistenti presso le fabbriche ed opifici di rettificazione, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, nè a quelli pure già spediti in cauzione alla medesima data dalle fabbriche ed opifici predetti per essere denaturati o comunque impiegati in esenzione d'imposta presso gli stabilimenti d'impiego.

Art. 7.

Premi di denaturazione per gli spiriti di 2^a categoria.

Fino alla concorrenza del 25 per cento della produzione di spiriti di 2^a categoria di ciascuna fabbrica, per gli spiriti e loro residui di 2^a categoria che siano sottoposti, a norma delle vigenti disposizioni, a denaturazione, è concesso un premio nella misura di lire 4.000 per ettanidro.

Il disposto del presente articolo si applica, entro i limiti della suindicata quota percentuale, agli spiriti di 2^a categoria prodotti e denaturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

*Impiego di alcoli denaturati
in lavorazione industriali.*

Le ditte che intendono impiegare alcool denaturato con denaturanti speciali in usi industriali debbono farne domanda al Ministero delle finanze indicando:

- a) il nome e cognome della ditta e chi la rappresenta;
- b) il Comune, la via, il numero e la località dove si trova la fabbrica;
- c) i locali di cui si compone la fabbrica;
- d) il quantitativo di alcool denaturato da impiegare annualmente;
- e) le materie prime che si intendono impiegare quali denaturanti;
- f) i prodotti alla cui fabbricazione lo spirito denaturato è destinato;
- g) il procedimento di lavorazione seguito e se nella lavorazione avvenga o meno ricupero di alcool impiegato.

Il Ministero riconosciuta la fondatezza della richiesta provvede per la concessione e stabilisce le norme da osservare per la tutela degli interessi erariali. Le stesse norme saranno osservate dalle ditte che chiedono di impiegare alcool denaturato con denaturante generale in usi industriali diversi da quelli consentiti dall'articolo 3 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635.

Art. 9.

Abbuoni d'imposta all'esportazione.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a consentire la concessione dell'abbuono della imposta di fabbricazione, previsto per alcuni prodotti dagli articoli 1 e 5 del regio decreto legge 1° marzo 1937, n. 226, nonché dei diritti erariali previsti dal presente decreto, agli alcoli impiegati nella fabbricazione sotto vigilanza finanziaria, osservate le norme in vigore, di altri prodotti che siano destinati alla esportazione.

Art. 10.

Agevolezze fiscali speciali.

Il disposto dell'articolo 34 del testo unico dell'imposta sugli spiriti, approvato con de-

creto ministeriale 8 luglio 1924, va inteso nel senso che le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spirito e lo spirito denaturato non sono soggetti ad alcun tributo locale.

Art. 11.

Agevolezze fiscali per lo spirito di vino destinato alla preparazione del cognac, col sistema dell'invecchiamento.

Lo spirito di vino, che si vuole produrre e destinare ai magazzini per la preparazione del cognac col sistema dell'invecchiamento, deve essere ottenuto con apparecchi di distillazione frazionata e deve avere una gradazione alcoolica, di primo getto, non superiore ai 70 gradi e non inferiore ai 40, restando escluso che possa ridursi a tale gradazione, lo spirito di gradazione superiore mediante diluizione. È consentita la ridistillazione del liquido alcoolico come sopra ottenuto di primo getto, allo scopo di affinamento, senza peraltro che il prodotto finito abbia una gradazione alcoolica superiore al limite massimo sopra indicato di gradi 70.

Per gli eventuali cali di affinazione è accordato l'abbuono dell'imposta fino alla concorrenza dell'1,5 per cento, del prodotto sottoposto all'affinamento.

Art. 12.

Lo spirito di vino di cui al precedente articolo, per poter essere destinato all'invecchiamento, per la preparazione del cognac deve provenire dalla distillazione di vini sani; deve essere di buon gusto e deve avere un coefficiente totale di impurezze, riferito a 100 cc. di alcool anidro, non inferiore a 200 milligrammi. Le caratteristiche dello spirito di vino debbono essere accertate dal Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane e Imposte Indirette, su analisi di appositi campioni regolarmente prelevati dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Il distillato riconosciuto idoneo alla preparazione del cognac, deve essere custodito in appositi magazzini fiduciari assimilati ai doganali ed immesso in recipienti di legno di

quercia di qualsiasi capacità senza alcun rivestimento o verniciatura interna od esterna.

Per l'esercizio dei magazzini fiduciari d'invecchiamento di cui al precedente comma dev'essere prestata una cauzione nella misura del 5 per cento dell'imposta.

Art. 13.

Nel caso di divergenza tra l'esercente e l'Amministrazione sulla qualificazione dello spirito, agli effetti del precedente articolo 12, viene osservata la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 14.

Allo spirito riconosciuto idoneo, ricavato dalla distillazione di vino sano e destinato alla preparazione del cognac sotto l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 11 e 12, è accordato l'abbuono dell'imposta nella misura del 24 per cento alla fine del primo quadriennio di giacenza, del 7 per cento per ogni anno di giacenza successivo sino al compimento dell'ottavo e del 9 per cento per ogni anno successivo fino al compimento del dodicesimo anno. Oltre il dodicesimo anno di giacenza non è dovuto nessun ulteriore abbuono.

Art. 15.

Sulle deficienze in alcool anidro, riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini d'invecchiamento per la preparazione del cognac, non è dovuta alcuna imposta quando esse non superino complessivamente il 20 per cento al termine del 1° quadriennio, il 3 per cento annuo per il secondo quadriennio, ed il 2 per cento per il terzo.

Sulla parte delle deficienze riscontrate nelle anzidette verificazioni e riferibili al primo quadriennio che superi il 20 per cento, è dovuto il pagamento dell'imposta ad aliquota intera. Sulla parte invece delle deficienze riferibili al secondo e terzo quadriennio, che superi rispettivamente la misura del 3 per cento e del 2 per cento annuo, è dovuto il pagamento dell'imposta in base all'aliquota che risul-

terà applicabile alla data dell'accertamento delle deficienze stesse, per effetto della deduzione degli abbuoni previsti all'articolo 14.

Le percentuali di cui ai precedenti commi, devono essere calcolate, per il primo quadriennio, sulle quantità introdotte nei magazzini e per gli anni successivi sulle quantità riscontrate con inventario al principio di ciascun anno.

Per ogni estrazione di prodotto dal magazzino di invecchiamento, qualunque sia la sua destinazione, deve essere, di volta in volta, calcolata la quota parte di calo afferente alla estrazione stessa, tenuto conto del periodo di giacenza della partita in magazzino.

Art. 16.

È consentito il passaggio in cauzione del prodotto in corso di invecchiamento da un magazzino d'invecchiamento ad altro analogo magazzino. Detto passaggio deve essere accompagnato, oltre che dalla bolletta di cauzione, da un documento dal quale risultino la data di introduzione del prodotto nel primo magazzino d'invecchiamento, lo stato di liquidazione dei cali di giacenza e l'aliquota di imposta gravante, tenuto conto dell'invecchiamento maturato.

Prima che sia decorso un quadriennio dalla introduzione dello spirito di vino nel magazzino di invecchiamento per cognac, è consentita l'estrazione per il consumo interno con il pagamento dell'imposta ad aliquota intera gravante sul prodotto estratto e sui relativi cali di giacenza.

Qualora peraltro sia trascorso un primo biennio di invecchiamento ed il prodotto, dopo ciò, possieda i requisiti di una comune acquavite esso è ammesso ad usufruire dei benefici fiscali previsti dal successivo articolo 19 per le acquavite invecchiate diverse dal cognac di invecchiamento.

Art. 17.

I recipienti di capacità non superiore a due litri contenenti il cognac ottenuto col sistema dell'invecchiamento potranno, a richiesta dei

fabbricanti, ed a loro spese, essere muniti, prima della estrazione dallo stabilimento produttore, di contrassegni di Stato, attestanti la durata di invecchiamento del prodotto contenuto.

Art. 18.

Il regime fiscale, accordato dagli articoli 12 e seguenti al cognac invecchiato sotto vigilanza finanziaria, è estesa allo spirito di vino in carico, all'atto di entrata in vigore del presente decreto, in magazzini di invecchiamento cognac regolati dalla precedente legislazione fiscale in materia.

Art. 19.

*Trattamento delle acquaviti
diverse dal cognac.*

Anche le acquaviti, diverse dal cognac, estratte dalle fabbriche debbono avere una gradazione compresa fra i 40 e i 70 gradi.

Alle acquaviti, diverse dal cognac, che siano préparate col sistema dell'invecchiamento, previsto dall'articolo 10 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, sono estesi i benefici fiscali accordati con l'articolo medesimo.

Art. 20.

Norme per la minuta vendita dello spirito.

Lo spirito, non denaturato, destinato alla minuta vendita deve essere condizionato in recipienti di capacità non superiore a due litri, recanti all'esterno, in modo chiaro e visibile, la denominazione del prodotto, la quantità del contenuto espressa in idrato ed il suo grado alcolico reale, il nome del produttore e il comune ove esiste la fabbrica di origine.

Per il prodotto nazionale condizionato, a norma del disposto del precedente comma, nelle fabbriche di origine, dovrà all'esterno dei recipienti essere indicato, oltre che il nome della ditta fabbricante ed il luogo ove esiste la fabbrica, anche il numero della relativa licenza fiscale di esercizio.

Per il prodotto estero invece, condizionato del pari a norma del detto disposto, prima della sua importazione nello Stato, dovrà bensì indicarsi la ditta fabbricante ed il luogo ove esiste la fabbrica senza che occorra alcun riferimento a licenza.

Per lo spirito, sia nazionale sia estero, condizionato nei modi anzidetti, rispettivamente dopo la estrazione dalla fabbrica nazionale di origine o posteriormente alla sua importazione nello Stato, oltre alla indicazione della ditta produttrice e della ubicazione della fabbrica di origine, dovrà indicarsi sempre la ditta che ha eseguito il condizionamento ed il comune ove questo ha luogo, con riferimento al numero della licenza fiscale di esercizio.

I recipienti anzidetti debbono essere muniti, a spese del fabbricante o dell'importatore, di apposito contrassegno di Stato, in modo da impedire che senza la sua asportazione possa comunque esserne estratto il contenuto.

Art. 21.

È considerato fabbricante anche chiunque, non avendo fabbricato lo spirito sia nazionale che estero, lo metta in commercio in recipienti a norma del precedente articolo 20. In tal caso si considera pure come fabbrica il locale dove si compie tale operazione.

Il fabbricante deve munirsi di licenza di esercizio soggetta al diritto annuale di lire 600; esso può essere esonerato dal pagamento di detto diritto qualora abbia già pagato altro diritto di licenza fiscale di fabbricazione a norma delle vigenti disposizioni in materia di imposta sugli spiriti.

Devono altresì munirsi di licenza fiscale soggetta al diritto annuale di lire 100 gli esercenti la minuta vendita di spirito condizionato a norma del precedente articolo 20. Anche detti esercenti sono esonerati dal pagamento del diritto annuale di lire 100 quando l'abbiano già pagato per la vendita di liquori, profumerie od essenze per liquori.

La licenza è valida per l'anno solare e per la sola ditta, fabbrica od esercizio a cui si riferisce, è rilasciata dall'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione competente per territorio, ed il relativo diritto fiscale deve essere

pagato nella quindicina che precede l'inizio dell'anno solare e per gli stabilimenti od esercizi di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 22.

Lo spirito posto in regola con le disposizioni del precedente articolo 20 non è soggetto ai vincoli della circolazione e del deposito agli effetti della legge d'imposta sugli spiriti.

Negli esercizi per la minuta vendita, comprese le farmacie, e nei locali annessi, anche se destinati ad abitazione, lo spirito non denaturato non può trovarsi che in recipienti messi in regola con le disposizioni del precedente articolo 20.

Nelle farmacie tuttavia è consentito di tenere aperto, per le preparazioni farmaceutiche un recipiente di capacità non superiore a 2 litri.

Art. 23.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli esercenti la minuta vendita sono ammessi alla regolarizzazione a norma del disposto del precedente articolo 20, della rimanenza di spirito sfuso da loro detenuto, senza pagamento di altro diritto di licenza.

A tale uopo essi sono tenuti a presentare tempestiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione indicando: la quantità di spirito detenuto da regolarizzare, il numero e la capacità dei recipienti che intendono adottare.

Art. 24.

Le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni da applicarsi ai recipienti di spirito destinato alla minuta vendita saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Fino a quando non verranno apprestati appositi contrassegni da applicarsi ai recipienti contenenti spiriti, ai detti recipienti saranno temporaneamente applicati i contrassegni di Stato in vigore per i liquori.

Lo spirito potrà essere condizionato in recipienti fino a un quarto di litro; da oltre un quarto di litro fino a mezzo litro; da oltre mezzo litro fino a quattro quinti di litro; da oltre quattro quinti di litro fino a un litro; da oltre un litro fino ad un litro e mezzo; da oltre un litro e mezzo fino a due litri.

Il contrassegno sarà applicato a cura delle ditte esercenti nei modi da approvarsi dal competente Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Art. 25.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 a 24 del presente decreto saranno osservate, in quanto non contrastino con le norme del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 8, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Art. 26.

Sanzioni per le violazioni alle norme che regolano il condizionamento e lo smercio dello spirito destinato alla minuta vendita.

Chiunque esegua il condizionamento dello spirito non denaturato nei modi previsti dal precedente articolo 20 senza licenza è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 e lo spirito oggetto della contestazione è considerato di contrabbando.

Art. 27.

Lo spirito non denaturato che, negli esercizi di minuta vendita, comprese le farmacie, venga trovato dopo 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in condizioni diverse da quelle prescritte dal precedente articolo 20, è considerato di contrabbando. In detti esercizi dopo tale data non può essere tenuto spirito non denaturato allo stato sfuso ancorchè munito di bolletta di legittimazione.

Ferma restando ogni altra disposizione vigente sulla circolazione e sul deposito degli spiriti non in contrasto con le norme del presente decreto, è pure considerato di contrabbando lo spirito non denaturato trovato in circolazione in quantitativi compresi tra mezzo litro e cinque litri non condizionato nei recipienti prescritti dall'articolo 20.

Art. 28.

Gli spiriti condizionati nei recipienti di cui all'articolo 20 che nella gradazione non corrispondono alle indicazioni apposte dal fabbricante nell'etichetta applicata sui recipienti, sono considerati di contrabbando.

È ammessa la tolleranza di due decimi di grado in più o in meno.

Art. 29.

Agevolezze fiscali per la preparazione dei vini marsala e vermout.

L'articolo 12 del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1100, che sostituì il secondo comma dell'articolo 9 dell'allegato A al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito dal seguente:

Salva la limitazione di cui appresso, allo spirito impiegato sotto vigilanza finanziaria nella preparazione dei vini vermout e marsala destinati al consumo interno è accordato un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione eventualmente spettante, nella misura del 70 per cento. L'abbuono anzidetto, per lo spirito impiegato nella preparazione del vermout è limitato a non più di 10 litri anidri di spirito aggiunto ad ogni ettolitro di prodotto, e sullo spirito che venga aggiunto in più è dovuta l'imposta di fabbricazione in misura normale.

Il vino vermout preparato sotto la vigilanza finanziaria, per poter fruire del beneficio fiscale previsto dal precedente comma, se destinato al consumo interno, e dell'abbuono dell'imposta e dell'indennizzo previsto dall'articolo 10 dell'allegato A al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223,

se esportato all'estero, deve essere fabbricato conformemente alle disposizioni del regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, e la sua gradazione alcoolica totale non deve essere superiore ai 19 gradi per vermout normale e ai 20 gradi per il vermout secco.

Le agevolzze di cui ai precedenti commi sono accordate al vino marsala preparato, sotto vigilanza finanziaria, con le normali manipolazioni consentite per il vino stesso dall'articolo 50 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e purchè la gradazione alcoolica del prodotto non superi i 20 gradi per il marsala destinato al consumo interno e i 22 per quello da esportare.

PARTE II

Art. 30.

Imposta di fabbricazione sul benzolo.

La imposta interna di fabbricazione sul benzolo (voce 649 della tariffa dei dazi doganali) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 7.600 per quintale di prodotto greggio e di lire 10.100 per quintale di prodotto puro o raffinato.

Art. 31.

L'esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla sovrimposta di confine accordata al benzolo impiegato nella fabbricazione dei prodotti contemplati dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, è estesa all'uso del benzolo impiegato nella fabbricazione della gomma, degli insetticidi e dei disinfettanti.

Sotto l'osservanza delle norme di cui al precedente articolo 8 la esenzione dall'imposta sul benzolo potrà essere accordata al benzolo che venga impiegato in altri usi industriali sempre diversi dalla preparazione di carburanti.

Art. 32.

Le nuove misure d'imposta, stabilite con il precedente articolo 30 si applicano anche sul benzolo sia greggio che puro o raffinato che abbia già assolto la precedente aliquota d'imposta e che, al momento della entrata in vigore del presente decreto, si trovi in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nonchè sul prodotto comunque viaggiante con bolletta di cauzione con destinazione ad uso non esente dall'imposta sul benzolo.

A tale scopo le ditte dovranno fare denuncia delle quantità detenute al competente Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 33.

La imposta dovuta, in applicazione dell'articolo 32 del presente decreto, sulle giacenze e sul prodotto viaggiante, dovrà essere versata nella competente Sezione provinciale di Tesoreria entro 30 giorni dalla notifica della relativa liquidazione che gli Uffici effettueranno subito dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 34.

L'esercente che ometta la denuncia di cui all'articolo 32 del presente decreto o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la multa dal doppio al decuplo della differenza d'imposta dovuta sulle quantità non denunciate.

PARTE III

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 35.

Per l'accertamento e liquidazione dell'imposta sul benzolo valgono, oltre che le disposizioni legislative richiamate all'articolo 10 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464,

anche le disposizioni di cui al titolo II, n. 2, lettera e) dell'allegato E al decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76.

Le stesse disposizioni previste dal punto 2 del titolo II dell'allegato E al citato decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, valgono per le importazioni dall'estero di prodotti soggetti a sovrimposta di confine, e per esse non va liquidato il diritto proporzionale previsto dal punto 10 del titolo I dell'Allegato E al cennato decreto legislativo n. 76.

Art. 36.

Cauzioni.

Nei casi in cui occorra prestare nuove cauzioni oppure procedere all'adeguamento di quelle esistenti, per effetto di aumento delle aliquote delle imposte di fabbricazione e dei diritti erariali o in applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1100, sono ammissibili le cauzioni e le integrazioni di cauzioni prestate anche mediante fideiussione da parte di un Istituto di credito di diritto pubblico o di una Banca di interesse nazionale, accettate sotto la propria responsabilità dall'Intendente di finanza competente per territorio.

Qualora l'aumento delle cauzioni risulti inferiore ad un decimo delle precedenti cauzioni le ditte sono esonerate da qualsiasi integrazione.

Art. 37.

Fra l'ultimo e penultimo comma dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1100, è inserito il comma seguente:

Sotto l'osservanza delle cautele stabilite dall'Amministrazione, si può pure prescindere dalla prestazione della cauzione quando i trasporti avvengano in ferrovia, tranvia elettrica od a vapore, che facciano servizio di trasporto e deposito di merci, o per via di mare con navi di portata superiore a 20 tonnellate, purchè i prodotti siano accompagnati con scorta finanziaria, a spese degli interessati, dal magazzino di origine allo scalo ferroviario o marittimo di partenza e successiva-

mente dallo scalo ferroviario o marittimo d'arrivo al magazzino fiduciario della ditta destinataria.

Art. 38.

Sanzioni per il ritardato pagamento dei diritti di licenza in materia di imposte di fabbricazione.

L'esercente che emetta o ritardi di effettuare entro i termini stabiliti il pagamento dei diritti di licenza prescritti dalle norme vigenti in materia di imposte di fabbricazione è soggetto alla pena pecuniaria da uno a tre volte i diritti di licenza stessi.

In sede di decisione di ricorso al Ministro delle finanze, contro l'ordinanza dell'Intendente di finanza che abbia applicato la pena pecuniaria prevista dal precedente comma, il Ministro delle finanze, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può ridurre la pena pecuniaria, inflitta dall'Intendente, fino ad un decimo.

Art. 39.

Le variazioni previste dal precedente articolo 29 non si applicano al vermouth, fabbricato prima della data di entrata in vigore del

presente decreto, anche se, alla stessa data, trovisi tuttora sotto vincolo fiscale.

Sono abrogati gli articoli 12, 13 e 14 del Regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, il terzo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allegato A, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 40.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma il 6 ottobre 1948.

EINAUDI

DE GASPERI - VANONI.